



APPALTI PUBBLICI: IL MANCATO SOPRALLUOGO NON È CAUSA DI ESCLUSIONE AUTOMATICA

Posted on 13 Aprile 2021



Category: [Opere pubbliche](#)

Tags: [appalto](#), [sopralluogo](#)

In tema di sopralluogo, il Consiglio di Stato, con una recentissima sentenza ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara adottato dalla S.A. nei confronti di un concorrente che contravvenendo alla legge di gara, non ha eseguito il dovuto sopralluogo, in quanto deve essere consentito il soccorso procedimentale o istruttorio.

Nel caso deciso il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi su un sopralluogo svolto solo dalla mandataria del raggruppamento temporaneo, al fine di chiarire se questa avesse ottemperato alla prescrizione di gara anche per gli altri componenti del raggruppamento, ha così statuito: *“Da questa analisi si trae una prima indicazione: la prescrizione dell’obbligo di sopralluogo non costituisce una specifica causa di esclusione contemplata dal Codice dei contratti pubblici (arg. dall’art. 79, comma 2, cit.) o da altre disposizioni di legge vigenti. In secondo luogo, se ne deduce che la clausola del bando deve essere interpretata in senso restrittivo, attribuendo alla prescrizione quel significato che sia maggiormente conforme al principio di massima partecipazione alla gara (ed eventualmente utilizzando, a tali fini, gli strumenti di soccorso procedimentale previsti dall’ordinamento in materia di affidamento dei contratti pubblici: art. 83, comma 8, Cod. contr. pub.). In tale prospettiva, il riferimento al ruolo e alle funzioni della mandataria nell’ambito del raggruppamento, contenuto nel disciplinare di gara (il quale prevedeva che «in caso di raggruppamento temporaneo in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5 del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori»: punto 4.5), fornisce univoche indicazioni testuali nel senso che il sopralluogo effettuato dalla mandataria (e nel caso di specie risulta dalla documentazione in atti che la SIAC, mandataria, ha effettuato il sopralluogo) è atto di adempimento alla prescrizione posta dal disciplinare di gara, liberatorio anche per le imprese mandanti”* (cfr. [sez. V, 18 marzo 2021, n. 2355](#))

